



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 133**

**PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE - IN DATA 21/05/2018 -
DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' TRIENNIO
2016 -2018; LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.**

Cremona, 22/06/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'azienda applica - ad alcuni dipendenti - il CCNL del Comparto Sanità

Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il CCNL del personale non dirigente del comparto Sanità per gli anni 2016-2018 e, visti in particolare:

l'art. 2 comma 3 in base al quale gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione;

l'art. 76 in base al quale gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata al contratto, con le seguenti decorrenze:

- dal 1° gennaio 2016, e per tutto l'anno 2016, i dipendenti hanno diritto ad un incremento mensile dello stipendio per tredici mensilità;
- dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018, i dipendenti hanno diritto ad un ulteriore incremento mensile dello stipendio tabellare, che comprende ed assorbe l'incremento mensile già corrisposto dal 1° gennaio 2016;
- dal 1° marzo 2018 i dipendenti hanno diritto a un ulteriore incremento mensile che comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1° gennaio 2017
- dal 1° maggio 2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza dall'anno 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva, e viene conglobata nello stipendio tabellare

l'art. 77 secondo il quale:

- salvo diversa previsione del CCNL gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 76 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione è previsto un rinvio allo stipendio tabellare
- nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi degli stipendi tabellari hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza;
- agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
- sono confermati gli effetti del conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4 e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;

l'art. 78 in base al quale:

- per il periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2018, in relazione al servizio prestato, è riconosciuto al personale un elemento perequativo una tantum, da corrispondere su base mensile nelle misure indicate nella tabella D allegata al contratto;
- la frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intera mensilità, mentre non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare
- l'importo è riproporzionato in caso di part time e in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta;
- l'elemento perequativo non rileva agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché dell'indennità in caso di morte di cui all'art. 2122 del Codice Civile;

Gli artt. 80 e 81 del CCNL del personale del Comparto Sanità che disciplinano la materia della costituzione del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" e del "Fondo premialità e fasce"

Ritenuto necessario provvedere, con l'elaborazione dei cedolini paga relativi al corrente mese di giugno:

- all'adeguamento delle retribuzioni agli importi mensili lordi indicati nelle tabelle B), C), D) allegata al CCNL, secondo la posizione economica di ciascun dipendente
- alla corresponsione degli arretrati

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA


1. di prendere atto che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del Comparto Sanità per il periodo 2016-2018, i cui effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione;
2. di dare atto che i valori stipendiali annui lordi delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo sono rideterminati con decorrenza dal 01/01/2016, dal 01/01/2017, dal 01/01/2018 e, a regime, dal 01/05/2018 (conglobamento IVC), secondo le indicazioni delle tabelle B) e C) allegata al nuovo CCNL;
3. di provvedere con i cedolini paga di giugno 2018 all'adeguamento degli stipendi agli incrementi mensili lordi indicati nella tabella a allegata al CCNL 21/05/2018, secondo la categoria economica di appartenenza e con eventuale adeguamento in proporzione alla percentuale di part-time rispetto ai valori corrispondenti al tempo pieno;
4. di quantificare e liquidare al personale dipendente e cessato gli emolumenti arretrati maturati dal 01/06/2016, dal 01/01/2017 e dal 01/01/2018 per l'importo complessivo, oltre ad oneri, come di seguito indicato:

anno di riferimento	arretrati stipendio	arretrati fascia	arretrati salario accessorio	arretrati ferie non godute	Totale arretrati rinnovo CCNL 2016-2018
2016	€ 8.278,42	€ 268,19	€ 23,36	€ 1,05	€ 8.571,02
2017	€ 25.196,32	€ 760,87	€ 57,13	€ 7,20	€ 26.021,52
2018	€ 16.488,66	€ 505,60	€ 2.642,63	€ 9,05	€ 19.645,94
					€ 54.238,48

calcolati tenendo in considerazione il periodo di effettivo servizio prestato, l'articolazione oraria a part time, le riduzioni stipendiali per congedi parentali, per malattia, permessi o aspettative

non retribuite, in applicazione delle disposizioni di legge o contrattuali in materia e conteggiando il conguaglio anche sui compensi per tredicesima;

5. di provvedere altresì - con la mensilità del mese di giugno 2018 all'adeguamento degli importi spettanti derivanti dall'applicazione degli incrementi dei tabellari e di tutti i trattamenti accessori;
6. di dare atto che le retribuzioni adeguate a regime con gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 21/05/2018 trovano adeguata copertura nel bilancio aziendale;
7. di rinviare a successivo atto la stesura della documentazione previdenziale e di fine rapporto per attuare l'art. 77 comma 2 del nuovo CCNL nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto ai fini della rideterminazione dei trattamenti di quiescenza e di fine rapporto;
8. di rinviare a successivo atto la costituzione del Fondo condizioni di lavoro e incarichi e del fondo premialità e fasce per l'anno 2018, sulla base delle discipline di cui rispettivamente all'art. 80 e all'art. 81 CCNL 21/05/2018;
9. di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio personale e all'Ufficio Ragioneria controllo di gestione per quanto di competenza.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Tanzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Tanzi", written over a horizontal line.

